

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. III)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1960

### Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.)

ONOREVOLI SENATORI. — Compito statutario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), costituito con regio decreto 8 ottobre 1925, è quello di prestare l'assistenza tecnico-economica agli artigiani ed ai piccoli industriali, in quanto questi piccoli operatori economici, per la loro modesta entità aziendale, non possono, come i grandi organismi industriali, che dispongono di attrezzati uffici tecnici ed amministrativi, risolvere i problemi della produzione e del collocamento dei propri manufatti.

L'unico cespite ordinario dell'E.N.A.P.I., per provvedere a tale assistenza tecnico-economica, è il contributo statale. Lo statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431, stabilisce, infatti, all'articolo 6, che alle sue spese di funzionamento provvede lo Stato.

L'attuale contributo statale all'E.N.A.P.I. è di lire 60 milioni, stabilito dalla legge 8 luglio 1950, n. 484.

L'assoluta insufficienza di tale contributo è evidente, specie se si considera:

1) che il contributo statale prebellico era di lire 2.400.000; e che è stato quindi rivalutato di appena 25 volte;

2) che prima della guerra gli uffici periferici (uno in ogni Provincia) erano ospitati gratuitamente nelle sedi provinciali dell'allora Federazione autonoma degli artigiani d'Italia, senza alcun onere, quindi, a carico dell'Ente per locali, luce, riscaldamento;

3) che dopo il periodo prebellico sono aumentati i compiti dell'E.N.A.P.I.; che, fra l'altro, in base alla legge 25 luglio 1956, n. 860, è chiamato a concorrere al funzionamento delle Commissioni provinciali dell'artigianato, e, in base all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, deve prestare la propria collaborazione alla Cassa del Mezzogiorno nella concessione dei contributi agli artigiani per l'acquisto di macchinario, previsti da detto articolo 11;

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) che la evoluzione delle tecniche delle lavorazioni oggigiorno ha un ritmo incessante, e, quindi, più intensa deve essere la opera dell'Ente.

Contro l'aumento dei compiti sta una diminuzione dei mezzi e della attrezzatura dell'Ente, che mentre nell'anteguerra disponeva di uffici periferici in tutte le Province, attualmente dispone di uffici periferici (delegazioni) soltanto in 14 Province, mentre in 6 Province ha un semplice rappresentante con un emolumento mensile di lire 25 mila; in altre 15 Province ha un semplice corrispondente senza alcun assegno, con mansioni, quindi, pressochè onorarie, e nelle rimanenti Province (57) non ha neanche un recapito.

Per sopperire alle necessità dell'E.N.A.P.I. occorre, quindi, provvedere alla rivalutazione del contributo statale, come si è detto, unico suo cespite che, col presente disegno di legge, viene portato a 300 milioni di lire.

Rispetto al contributo anteguerra l'aumento proposto rappresenta una rivalutazione di 125 volte, che è senza dubbio giustificata oltre che dalle vicende monetarie dall'anteguerra ad oggi, dal sorgere delle nuove spese prima inesistenti e dagli aumentati compiti dell'Ente, sopra elencati.

Nè può disconoscersi l'utilità ed anzi la necessità dell'Ente in questione.

Tengasi, all'uopo, presente che organismi di assistenza tecnico-economica ai piccoli operatori esistono anche negli altri Paesi europei e negli stessi Stati Uniti d'America (Small Business Administration) essendosi ovunque ravvisata la necessità di sostenere i piccoli operatori sul piano tecnico ed economico.

Non potrebbe quindi, è certo, l'Italia rinunciare all'aggiornamento ed al perfezionamento della tecnica degli artigiani specialmente in vista della serrata concorrenza che le agguerrite produzioni estere sono in condizione di fare.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, concesso con la legge 8 luglio 1950, n. 484, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 da lire 60 milioni a lire 300 milioni.

## Art. 2.

Alla spesa di lire 240 milioni sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1960-61, a carico del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie alla applicazione della presente legge.